

Prot. n.337/C/2015

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 10 Dicembre 2015

Oggetto: Rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della Società partecipata-*La rinuncia dei soci ai crediti dal 2016 sarà tassabile per la parte che eccede il valore fiscale-*

Informiamo le imprese associate che la rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della Società partecipata, non si configurerà più sempre e comunque come priva di effetti fiscali, difatti a partire dal 1 gennaio 2016 per la società partecipata risulterà imponibile la parte che eccede il valore fiscale del credito oggetto della rinuncia.

Lo stabilisce l'art. 13 del D.lgs 147 del 14 settembre 2015 (pubblicato nella G.U. n. 220/2015 in materia di internazionalizzazione delle imprese attuativo della Delega fiscale Legge 11 marzo 2014, n. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 12 marzo 2014).

Di particolare interesse è la comprensione dei casi in cui la nuova norma sarà applicata.

Una prima ipotesi in cui la rinuncia al credito crea base imponibile, è quella in cui la rinuncia da parte del socio si traduce in una svalutazione del credito deducibile fiscalmente.

Esempio

Se il socio vanta un credito di 10.000 Euro, il cui presumibile valore di realizzo è di 8.000 Euro, e se contabilizza una svalutazione di 2.000 Euro, di cui 1.000 Euro deducibili fiscalmente, il valore fiscale del credito è di 9.000 euro.

Se il socio al fine di capitalizzare l'impresa dopo la data del 1 gennaio 2016 rinuncia per intero al proprio credito di 10.000, Euro, la rinuncia non sarà completamente neutrale dal punto di vista fiscale, ma lo sarà fino a concorrenza del valore fiscale ovvero 9.000 euro. Pertanto dovranno essere pagate imposte sull'importo di 1.000 euro, da considerarsi come una sorta di sopravvenienza attiva tassabile.

Una seconda ipotesi è quella di cessione del credito al di sotto del suo valore nominale, che genera una perdita fiscale in capo al cedente.

Esempio

Se il valore nominale di un credito è di 10.000 euro e viene ceduto ad un soggetto socio dell'impresa debitrice al valore di € 6.000, quest'ultima realizzerà una perdita deducibile di 4.000 Euro. Nel caso in cui il socio rinunci al credito, la debitrice rileverà in bilancio un incremento del proprio patrimonio netto di € 10.000 Euro, ma sarà costretta a riprendere a tassazione, come sopravvenienza attiva 4.000 Euro, ovvero la differenza tra il valore fiscale del credito (6.000 Euro) e l'importo oggetto della rinuncia.

Da quanto detto appare chiaro, che se il credito ha la sua origine in capo a persone fisiche che non esercitano attività d'impresa, non potrà essere rilevata una svalutazione fiscale o una perdita fiscale da cessione (quando questa avviene al di sotto del valore

nominale del credito), in tal caso anche l'eventuale rinuncia al credito da parte del socio non avrà nessun effetto fiscale sul soggetto partecipato beneficiario della rinuncia.

Ai fini della disposizione in esame, il socio con dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà comunicare alla partecipata il valore fiscale del credito a cui rinuncia, in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)